
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL'OGLIASTRA

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO POTABILE E INDUSTRIALE

Approvato con Delibera Assemblea n.02 del 14/02/2022

PREMESSE

Il presente regolamento integra le norme di cui ai precedenti regolamenti consortili per la parti non comprese e non in conflitto con gli stessi, in particolare con il regolamento approvato con delibera del Consiglio Generale n. 5 del 29 marzo 1996.

Disciplina il servizio di fornitura di acqua potabile ed industriale da parte del Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastro, d'ora in avanti Consorzio, e regola i rapporti tecnici ed economici tra il Consorzio stesso e gli utenti.

ART. 1 GESTIONE DELLE RETI

La gestione, l'incasso dei corrispettivi dei servizi di gestione e di distribuzione dell'acqua sono posti, ai sensi delle normative vigenti di tempo in tempo, in capo al Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastro, ed esplicitati in conformità delle norme e disposizioni del presente regolamento e delle leggi vigenti in materia.

Il Consorzio per la gestione, manutenzione e incasso dei corrispettivi, può avvalersi anche di soggetti da esso individuati.

Il Consorzio si riserva la facoltà, in qualsiasi momento e senza preavviso, di cessione delle reti, sia potabile che industriale ad altri soggetti, deputati a tal fine dalla normativa in vigore.

ART. 2 DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

L'acqua è destinata agli usi potabili, industriali, commerciali ed antincendio degli utenti.

L'acqua, grezza e/o potabile, viene distribuita, nei limiti della potenzialità degli impianti, agli utenti in regola con le disposizioni di legge e delle autorità portuali.

E' facoltà del Consorzio concedere l'acqua anche per usi diversi da quelli su riportati sempreché non risultino pregiudicati gli usi civili e industriali prioritariamente fissati.

Sono in tutti i casi escluse le concessioni per usi irrigui su impianti finalizzati all'uso civile-industriale.

La fornitura può essere sospesa durante il termine contrattuale, per morosità o per altre motivazioni appresso specificate, senza che ciò possa dar luogo, in qualsiasi modo, a risarcimenti per qualsiasi titolo e/o ragione.

ART. 3 AMPLIAMENTI DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE

La costruzione di nuove diramazioni dalla rete idrica richieste dai singoli utenti o la realizzazione delle rete idrica in zone non servite verrà eseguita a spese dei richiedenti tenute presenti le previsioni dei progetti generali e del piano regolatore portuale e dopo specifica autorizzazione del Consorzio.

ART. 4 NORME PER LE FORNITURE

La richiesta di predisposizione dell'allaccio compete unicamente al proprietario o legale rappresentante della Ditta interessata

Le opere attinenti alla rete interna vanno attuate secondo lo schema di allaccio e del quadro generale della rete distributrice.

Il contratto di fornitura dovrà essere sottoscritto dall'utilizzatore del servizio.

ART. 5 SISTEMA DI DISTRIBUZIONE

Le concessioni sono effettuate a deflusso libero misurato dal contatore e vengono accordate sotto l'osservanza delle norme del presente Regolamento e, occorrendo, di altre condizioni speciali da fissare nell'atto di concessione. Ogni prelevamento di acqua da parte degli utenti, all'infuori delle bocche di erogazione impiantate per regolari concessioni, è vietato e considerato in mala fede anche agli effetti penali e pertanto verranno applicate anche le sanzioni previste per legge e dal presente regolamento.

ART. 6 TIPOLOGIA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni si dividono in:

- a) ordinarie
- b) temporanee

Entrambe vengono accordate esclusivamente sotto l'osservanza delle norme del presente Regolamento. Ogni prelevamento di acqua da parte dei privati all'infuori delle concessioni regolarmente autorizzate è vietato e considerato in mala fede anche agli effetti penali, e daranno altresì luogo all'applicazione delle sanzioni previste del presente Regolamento, restando fermo ed impregiudicato il diritto del Consorzio a vedersi riconosciuto il maggior danno subito.

Le concessioni ordinarie sono articolate sulla base delle seguenti tipologie:

- Uso industriale: appartengono a questa tipologia d'uso le concessioni di acqua potabile destinata alle attività produttive ed a quelle con esse connesse e complementari. Si indicano di seguito a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: acqua destinata ai processi produttivi, acqua destinata ai servizi igienici di fabbriche stabilimenti ecc..., acqua destinata alle mense ed alle foresterie ed altro;
- Uso commerciale: appartengono a questa tipologia d'uso le concessioni riguardanti le forniture di acqua ad esercizi pubblici quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, bar, ristoranti, trattorie, supermercati,

ipermercati, media e grande distribuzione, negozi, uffici ecc ...; nonché ogni altra tipologia di attività non ricompresa tra quelle ad uso domestico ed industriale.

Le concessioni provvisorie sono unicamente quelle ad uso temporaneo, finalizzate alla costruzione di opifici e comunque alla esecuzione di attività che hanno una durata predeterminata e non ripetibile, fatte salve proroghe motivate.

All'atto della domanda, il richiedente dovrà specificare il tempo di durata della concessione che non potrà essere superiore al tempo previsto per la realizzazione dei lavori/esecuzione delle attività.

ART. 7 DURATA DELLA CONCESSIONE

Le concessioni hanno di norma la durata quinquennale, salvo il caso della concessione provvisoria di cui al precedente articolo.

Esse possono avere inizio in qualsiasi giorno stabilendosi la scadenza contrattuale al 31 dicembre dell'anno in corso. Gli utenti che non intendono rinnovare la convenzione per la fornitura dell'acqua, almeno tre mesi prima della scadenza dell'atto di concessione, e cioè entro il 30 settembre, devono dichiararlo per iscritto al Consorzio.

In mancanza di disdetta la fornitura si intende tacitamente rinnovata per ulteriori cinque anni, alle condizioni in vigore.

Tutte le eventuali spese inerenti alla stipula e rinnovo del contratto sono a carico degli utenti.

ART. 8 NORME GENERALI

Le concessioni sono di norma fatte ai titolari della disponibilità degli stabili, siano essi proprietari che affittuari o comodatari.

Al momento della domanda di concessione il richiedente della predetta concessione deve esibire titolo di disponibilità dell'immobile.

Nel caso di stabili in condominio, la concessione deve essere fatta ad ogni singolo condomino, pertanto si prescrive che le concessioni siano tante quanti sono gli usi, gli interessati o le industrie, applicandosi a ciascuna la corrispondente tariffa.

ART. 9 SCARICO DELLE ACQUE

Ogni concessione di acqua, sia industriale che potabile deve prevedere anche la richiesta di allaccio alla rete fognaria, come da regolamento fognario del Consorzio i cui oneri sono specificati nel successivo art. 14.

Ogni concessione per qualunque uso è subordinata all'accertamento da parte del Consorzio che sia assicurato il regolare smaltimento delle acque reflue mediante fognature o con altro sistema ritenuto idoneo dal punto di vista igienico sanitario e comunque nel rispetto del "Regolamento per l'immissione delle acque reflue nelle reti fognarie del Consorzio e per il trattamento di depurazione nell'impianto consortile", come aggiornato con Consiglio di Amministrazione del Consorzio. L'accertamento deve essere condotto anche ad evitare che possano prodursi fenomeni di inquinamento dell'ambiente naturale.

~~Nei soli casi di fornitura di acqua industriale, nel caso in cui l'utente, utilizza la fornitura per soli usi irrigui, può richiedere l'esenzione del pagamento degli oneri di fognatura e depurazione.~~

~~In tal caso è tenuto a trasmettere apposita richiesta al Consorzio, sotto la propria responsabilità e in conformità a quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 con la quale comunica sotto la propria responsabilità, di utilizzare l'acqua industriale per soli fini irrigui, esonerando il Consorzio da qualsiasi responsabilità.~~

ART. 10 DIRITTO DI RIFIUTO E DI REVOCA DELLE CONCESSIONI

Il Consorzio, previa istruttoria tecnica e amministrativa, avrà la facoltà di accogliere o respingere la domanda di concessione, o di subordinarne l'accoglimento a modifiche o prescrizioni di sua determinazione.

Del pari sarà in facoltà del Consorzio, di revocare in qualsiasi tempo la concessione fatta o rifiutare il rinnovo, qualunque sia l'uso dell'acqua, qualora si verificassero condizioni eccezionali di riduzione della risorsa idrica, ovvero insorgessero problemi di natura ambientale. In tal caso l'utente non potrà avere nulla a pretendere a qualunque titolo e/o ragione.

Non verranno accettate domande di soggetti inadempienti o morosi a qualsiasi titolo nei confronti del Consorzio.

ART. 11 ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE

Le spese di allaccio sia potabile che industriale sono a totale carico dell'utente.

Il richiedente deve realizzare a propria cura e spese e con propri mezzi, tutti i lavori (manodopera e materiali tutto compreso niente escluso), di allaccio idrico e fognario, opere di presa e quant'altro, sempre nel rispetto della normativa vigente, e sotto la supervisione del Consorzio.

In questo caso sono posti a carico del richiedente, oltre agli oneri di istruttoria, le attività di:

- 1- Sorveglianza;
- 2- Direzione Tecnica;
- 3- Collaudo opera di presa;
4. ripristini di asfalto o altri tagli;
4. rimborso spese in caso di danni a tubazioni, cavidotti e condotte già esistenti

In ogni caso l'utente deve espressamente esonerare il Consorzio da qualsiasi responsabilità patrimoniale, civile e penale.

In caso di accertata impossibilità dell'utente all'esecuzione delle opere il Consorzio comunica al richiedente la specifica della spesa preventiva occorrente a ottenere l'allaccio medesimo (tutto compreso), e previo pagamento della somma preventivata, l'allaccio sarà eseguito dal Consorzio.

ART. 12 CONCESSIONI SULLE CONDOTTE DI ADDUZIONE AI SERBATOI

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concessioni con derivazioni dalle condotte destinate all'alimentazione dei serbatoi. E' vietato l'attingimento dell'acqua, sotto qualsiasi forma, dagli sfiati, degli scarichi e da ogni altro organo iscritto sulle condotte adduttrici, salvo che da quelli appositamente predisposti. Le violazioni daranno luogo alla applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento, salvo il diritto del Consorzio al riconoscimento del maggior danno.

ART. 13 DOMANDA DI CONCESSIONE

Chi intende ottenere una concessione d'acqua per uso potabile, industriale, commerciale, domestico, ad uso temporaneo e/o antincendio deve presentare domanda, su apposito modulo rilasciato dal Consorzio, contenenti le seguenti indicazioni:

- a) Cognome, nome e residenza del richiedente;
- b) titolo di disponibilità dell'immobile;
- c) l'ubicazione dell'immobile per il quale è richiesta la concessione (indirizzo e dati catastali);
- d) la dichiarazione di aver preso esatta conoscenza del presente Regolamento e l'incondizionata accettazione dello stesso;
- e) eventuale concessione di derivazione per bocche antincendio da impiantarsi all'interno o all'esterno degli stabili;
- f) recapiti telefonici, eventuale indirizzo mail, dati bancari per eventuale domiciliazione delle fatture sul proprio conto corrente ed indicazione del domicilio ove intende ricevere le fatture ed ogni altra comunicazione afferente il servizio se diverso da quello in cui è effettuato l'allaccio.

Le spese per l'allaccio sono sempre a totale carico del richiedente che dovrà eseguire i lavori in base alle direttive del Consorzio, come previsto dal precedente art. 11.

ART. 14 ONERI DI CONCESSIONE

Oltre alle spese, di cui al precedente art. 11, sono posti a carico dell'utente che richiede la concessione, i seguenti diritti, necessari all'ottenimento ed alla realizzazione della concessione medesima:

- Diritti di allaccio acqua potabile euro 360,00 oltre IVA per ogni allaccio richiesto;
- Diritti di allaccio acqua industriale euro 360,00 oltre IVA per ogni allaccio richiesto;
- Diritti di allaccio rete fognaria euro 360,00 oltre IVA fino a due allacci;
- Diritti di allaccio subentro utenza commerciale o domestica euro 150,00 oltre IVA per ogni allaccio;
- Diritti di allaccio subentro utenza industriale euro 150,00 oltre IVA per ogni allaccio;
- Diritti di slaccio utenza euro 200,00 oltre IVA per ogni allaccio
- Il richiedente dovrà acquistare il contatore a proprie spese che sarà successivamente attivato dai tecnici del Consorzio

I diritti di cui sopra devono essere pagati anticipatamente, in caso di non pagamento la pratica viene sospesa definitivamente.

ART. 15 VERSAMENTI – TEMPI DI ALLACCIO

Per ottenere la concessione il richiedente, prima della firma del contratto, dovrà provvedere al versamento, al Consorzio, delle somme richieste dal presente Regolamento.

Il Consorzio è tenuto ad eseguire l'allaccio dell'utenza idrica entro 30 giorni lavorativi.

ART. 16 SUBENTRI E VOLTURE

E' possibile il trasferimento della concessione ad un utente diverso da quello a cui è stata rilasciata l'utenza idrica all'utente che subentra, il quale dovrà richiedere al Consorzio la voltura dell'utenza a cui deve essere allegata e se già non prodotta, domanda di cessazione da parte del precedente utente, nonché la lettura dei consumi alla data della richiesta di voltura.

Il Consorzio provvede alla fatturazione di tutto quanto dovuto dall'utente che cessa in ordine all'acqua consumata dal momento dell'ultima lettura fino alla data di cessazione ed al rimborso del canone nei tempi di cui al precedente art. 12.

L'utente che subentra è tenuto al pagamento dei diritti di voltura nella misura di seguito indicata:

- utenza commerciale o domestica € 150,00 oltre IVA
- utenza industriale € 100,00 oltre IVA

Il Consorzio, invigenza di morosità, non può attivare nuovi contratti di fornitura in capo allo stesso soggetto.

Per poter concedere la voltura o il subentro, il soggetto subentrato deve essere in regola con i pagamenti, in pratica non deve essere moroso verso il Consorzio.

ART. 17 CESSAZIONE

L'utente che faccia richiesta di cessazione comunica al protocollo dell'Ente, la volontà di recedere dalla concessione di utenza idrica e richiede la lettura in contraddittorio del contatore.

Il Consorzio provvede alla fatturazione dei consumi effettuati dalla data dell'ultima lettura fino alla data di lettura in contraddittorio del contatore. In pari tempo il Consorzio provvede alla rimozione del contatore ed alla sigillatura dell'opera di presa e delle bocche antincendio ove esistenti.

ART. 18 POSA / INSTALLAZIONE DEI CONTATORI

Tutte le utenze devono essere dotate di adeguati apparecchi di misura. Gli apparecchi di misura installati solo ed esclusivamente dal Consorzio o per esso da società appositamente incaricate, debbono essere posati all'interno di apposite nicchie, protette da sportello metallico con serratura e sigillati.

L'utente è tenuto a garantire sempre il libero accesso ai locali in cui vi siano impiantati gli apparecchi di misura, allo scopo di sorvegliare, verificare e constatare se gli impianti stessi rispondono al buon funzionamento ed alle norme tecniche stabilite dal Consorzio, nonché per la rilevazione periodica della lettura dei consumi.

Il Consorzio è tenuto ad effettuare la sostituzione del contatore, nel suo esclusivo interesse, laddove si ravvisassero difetti di funzionamento. L'utente può chiedere con oneri a proprio carico (da verificarsi al momento della richiesta) la verifica della funzionalità dell'apparecchio di misura.

Spetta inoltre all'utente di proteggere dal gelo e dalle manomissioni il contatore e le parti dell'impianto ricadenti nella sua proprietà, restando egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualunque causa, imputabile all'utente.

La messa in opera del contatore dovrà risultare da verbale sottoscritto dall'utente nel quale saranno menzionati il tipo, la caratteristica, il numero di matricola dell'apparecchio ed il consumo di esso registrato.

Del pari dell'atto della rimozione e delle sostituzioni dei contatori, sono redatti verbali contenenti i dati suddetti, l'indicazione del motivo della rimozione e sostituzione ed eventuali altre irregolarità riscontrate. I verbali sono firmati dall'utente e dall'operatore incaricato dal Consorzio. In mancanza dell'utente il verbale è firmato da due testimoni.

ART. 19 MANUTENZIONI E SOSPENSIONE DELLA EROGAZIONE

La manutenzione della rete idrica costituente l'allaccio, fino al contatore è posta in capo al Consorzio.

La manutenzione dell'impianto di distribuzione dell'acqua potabile posto dopo il contatore è ad esclusivo carico dell'utente. Pertanto perdite d'acqua rinvenute dopo il contatore non daranno mai diritto all'utente di fare richiesta di rimborso, sgravi e quant'altro al Consorzio, il quale pertanto fatturerà sempre il quantitativo di acqua misurata dal contatore.

Al contrario la manutenzione degli impianti e delle reti diverse da quelle di cui al capoverso che precede, è posta in capo al Consorzio. Per la esecuzione delle attività di manutenzione può rendersi necessaria la sospensione della erogazione dell'acqua.

Nulla sarà dovuto dal Consorzio agli utenti per eventuali danni provocati dalla sospensione della erogazione necessaria per eseguire gli interventi di manutenzione, fermo restando l'obbligo della comunicazione da parte del Consorzio, a mezzo mail nei confronti di coloro che avranno formalmente comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica; nonché tramite avviso sul sito istituzionale (www.consorziindustriale.it.)

Detto obbligo tuttavia non sussiste nei casi di urgenza e/o forza maggiore.

ART. 20 PROPRIETA' DELLE OPERE DI ALLACCIO

Le opere di allaccio, fino al contatore sono di proprietà del Consorzio. Resta all'utente unicamente il diritto d'uso per la concessione richiesta.

A tale fine l'utente dovrà sottoscrivere, prima della concessione, apposita dichiarazione con la quale riconosce la proprietà del Consorzio, di dette condotte.

ART. 21 SPOSTAMENTI, VERIFICHE, MANUTENZIONI DELLE DERIVAZIONI

Eventuali modifiche e spostamenti degli impianti esistenti dalla presa stradale, all'apparecchio misuratore compreso, se richiesta dall'utente, dovranno essere eseguite a spese dell'utente che ne fa richiesta.

Tutte le verifiche, manovre, riparazioni occorrenti alla derivazione dalla presa stradale fino all'apparecchio di misura compreso, sono eseguite esclusivamente dal Consorzio, direttamente o attraverso la società incaricata della gestione. Esse sono vietate agli utenti e a chiunque altro, sotto pena del pagamento dei danni e delle eventuali azioni penali.

L'utente è tenuto a dare immediata comunicazione al Consorzio, sotto pena di rescissione del contratto di concessione, di ogni perdita o guasto che dovesse verificarsi sulla condotta di derivazione all'interno della sua proprietà o prima dell'apparecchio misuratore.

Qualunque rifiuto, a consentire l'accesso finalizzato alle verifiche di cui al presente regolamento nonché alla effettuazione della lettura dei consumi idrici, darà diritto al Consorzio di sospendere "ipso facto", la fornitura dell'acqua senza bisogno di atti di messa in mora o di pronuncia del Magistrato, salvo ogni ulteriore azione, sia in via civile che penale, dovendosi ritenere per annullato l'impegno di fornitura dell'acqua e sempre in danno dell'utente.

ART. 22 DISTACCO DI UTENZA PER MOROSITA' – RIATTIVAZIONE

L'utente è tenuto al pagamento delle fatture nel rispetto dei tempi di scadenza, fissati nel termine di 30 giorni consecutivi dalla data ricevimento fattura.

In caso di inadempimento il Consorzio provvederà a quanto segue:

1) contestazione formale della morosità mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata e con oneri a carico dell'utente stesso, attraverso la quale verrà invitato a provvedere al pagamento degli importi scaduti entro il termine essenziale di ulteriori 30 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione medesima;

2) Decorso inutilmente il termine di cui sopra, il Consorzio provvederà ad inviare comunicazione di preavviso di distacco della fornitura, concedendo ulteriori 30 giorni lavorativi, per l'esecuzione del pagamento;

3) Decorso inutilmente detto termine, si procederà con lo slaccio dell'utenza senza ulteriore preavviso, che non potrà essere eseguito prima di 5 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ultima intimazione di pagamento di cui al precedente punto 2).

L'invio della seconda notifica non è dovuto per quelle posizioni morose con esito di prima notifica dalle quali si evinca l'impossibilità di recapito all'utente (es. sconosciuto, trasferito, deceduto, casella postale cessata, indirizzo insufficiente, cessata attività, zona non servita o analoghi esiti).

L'utente può chiedere la rateazione delle fatture, mediante apposita istanza da presentare al Consorzio.

Sono posti a carico dell'utente moroso i seguenti oneri:

- gli interessi di mora legali decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna fattura e fino alla data di incasso della medesima;

- il costo di esecuzione del distacco di utenza fissato in € 150,00 oltre IVA ;

- le eventuali spese legali necessarie per il recupero del credito sostenute dal Consorzio.

L'utenza potrà essere riattivata solo previo saldo dei crediti vantati, nonché del pagamento di tutti gli ulteriori oneri di morosità di cui sopra.

L'utente moroso non potrà in nessun caso pretendere risarcimento di danni né alcun altro indennizzo per la sospensione della fornitura d'acqua.

Trascorsi inutilmente 5 giorni lavorativi dal distacco (rimozione contatore e conseguente sigillatura dell'utenza), il contratto si intenderà cessato.

Il Consorzio procede al recupero dei crediti nei confronti degli utenti morosi mediante le modalità previste dalla normativa vigente, anche in forma coattiva. A tal fine, il Consorzio si riserva la facoltà di affidare le attività di riscossione, in tutto o in parte, a soggetti terzi abilitati, ivi compreso l'Agente della riscossione. Tutti gli oneri e le spese connesse alle procedure di recupero sono posti a carico dell'utente moroso."

Art. B.22-B FALLIMENTO DELL'UTENTE

La fornitura all'utenza è sospesa nel momento in cui il Gestore ha notizia certa del fallimento dell'utente.

Il Curatore può subentrare nel contratto in luogo del fallito con autorizzazione del Giudice Delegato, assumendone tutti gli obblighi relativi ovvero può risolvere formalmente il contratto medesimo.

ART. 23 TARIFFE E DIRITTI FISSI

I prezzi indicati nella tariffa in vigore rappresentano il corrispettivo delle prestazioni del Consorzio. A questo sono da aggiungere i noli degli apparecchi di misura e controllo, le imposte e le tasse. Nel corso del contratto di fornitura le tariffe ed i noli potranno variare sia nella forma che nella sostanza per disposizioni di legge.

Gli utenti sono tenuti, inoltre, al pagamento dei diritti fissi per la riapertura delle prese, installazione e riapertura dei contatori; tali diritti non sono dovuti nei casi di successione, di trasformazione della denominazione o della ragione sociale o cambio del titolare dell'impresa.

All'atto di approvazione del presente regolamento i costi sono le seguenti:

- 1) Fornitura acqua potabile euro 2,99 al metro cubo oltre IVA di legge;
- 2) Fornitura acqua industriale euro 0,47 al metro cubo oltre IVA di legge;
- 3) Oneri di depurazione euro 0,64 al metro cubo oltre IVA di legge;
- 4) Oneri di fognatura euro 0,25 al metro cubo oltre IVA di legge;
- 5) Oneri fissi euro 0,20 al giorno oltre IVA di legge;

La variazione delle tariffe verrà resa pubblica mediante affissione all'albo consortile, nonché attraverso la pubblicazione sul sito internet del Consorzio.

ART. 24 LETTURA DEI CONTATORI – RILEVAZIONE DEI CONSUMI

Il Consorzio provvederà alla rilevazione dei consumi idrici mediante la lettura dei contatori su base quadrimestrale.

Qualora attraverso la lettura si riscontri una irregolarità del funzionamento del contatore o vi sia l'impossibilità di effettuare la lettura, il consumo dell'acqua da addebitarsi all'utente per il periodo a cui la lettura è riferita, viene calcolato con il sistema pro/die sulla base dei consumi storici degli anni e/o mesi precedenti.

Nei casi di accertata manomissione del contatore il consumo viene calcolato con il metodo di cui al capoverso che precede, salvo ed impregiudicato il diritto del Consorzio ad addebitare tutti gli oneri per il ripristino del corretto funzionamento del contatore ed a dar luogo all'azione penale ed al pagamento delle penalità previste.

ART. 25 BOCHE DA INCENDIO

Il Consorzio può concedere su specifica istanza, speciali derivazioni per bocche da incendio da impiantarsi all'interno o all'esterno degli stabili;

La domanda di concessione di acqua per bocche da incendio, da installare nell'interno di uno stabile deve essere sempre accompagnata dal progetto esecutivo dell'impianto interno, approvato dai Vigili del fuoco. Il

Consorzio si riserva di prescrivere eventuali modificazioni e di collaudare, al solo fine della funzionalità, le opere ultimate. Tutte le modifiche o gli ampliamenti successivi dovranno essere segnalati al Consorzio prima dell'esecuzione.

Le diramazioni per bocche da incendio saranno costruite con attacco diretto dalle condotte stradali e saranno indipendenti da qualunque derivazione. Da tali diramazioni o dalle bocche da incendio ad esse derivate, è consentito esclusivamente di attingere acqua per estinzione di incendi.

Le bocche di erogazione saranno sigillate dal Consorzio ed i sigilli potranno essere rotti e/o manomessi esclusivamente nel caso dimostrato di incendio, restando l'utente obbligato a darne comunicazione tempestiva al Consorzio che dovrà ripristinarli.

La verifica del funzionamento delle bocche da incendio, a richiesta dell'utente, dovrà essere fatta dal personale del Consorzio. Per la verifica l'utente corrisponderà la somma di € 100,00 oltre IVA per ogni bocca, da verificarsi.

Il Consorzio si riserva il diritto di verificare in qualunque momento le bocche da incendio e gli impianti interni agli stabili dai quali derivano.

Il canone annuo per la rete antincendio è stabilito in € 80,00 oltre IVA che dovranno corrispondere, pro quota su ogni fattura, tutti gli utenti dotati della rete e delle bocche antincendio.

ART. 26 FATTURAZIONE - PAGAMENTI

La fatturazione agli utenti dei consumi idrici unitamente ai consumi di fognatura e depurazione e quant'altro, viene effettuata di norma su base quadrimestrale, con inizio primo quadrimestre gennaio di ogni anno.

Tuttavia è nella facoltà del Consorzio emettere fatture con una cadenza periodica diversa.

E' cura dell'utente comunicare qualunque variazione relativa all'indirizzo, ai dati fiscali o al codice univoco dichiarati per il recapito della corrispondenza.

E' fatto obbligo all'utente di accertare le cause della mancata ricezione delle fatture e richiedere un duplicato, al fine di evitare l'applicazione di mora ed interessi per ritardato pagamento.

Gli utenti sono tenuti al pagamento delle fatture entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura stessa secondo le modalità ivi indicate.

ART. 27 UTILIZZO DELLE DERIVAZIONI DI UTENZA A FINI ANTINCENDIO

Nel caso in cui occorra per l'estinzione di incendi, il Consorzio avrà facoltà di sospendere la erogazione dell'acqua dei privati, o di utilizzare le prese degli stessi per lo spegnimento, procedendo in tal caso a defalcare le quantità di acqua eventualmente utilizzata per lo scopo di cui trattasi, registrata dal misuratore. In questa eventualità gli utenti non potranno rivendicare alcunché a titolo di danno.

ART. 28 INTERRUZIONE DELL'EROGAZIONE

Il Consorzio non assume nessuna responsabilità per eventuali interruzioni del flusso e per diminuzione di pressione nelle condutture, pur provvedendo come è possibile e con la maggiore sollecitudine a rimuovere le cause, e non è pertanto tenuto a risarcimenti di danni. La temporanea interruzione della erogazione non dispensa l'utente dal pagamento dovuto per la concessione.

ART. 29 RECLAMI

Eventuali reclami non danno diritto agli utenti di sospendere o ritardare i pagamenti.

ART. 30 RISOLUZIONE DELLE CONCESSIONI

Le concessioni si intendono risolte di diritto:

- a) nel caso di cessazione dell'attività o di fallimento dell'utente;
- b) nel caso di demolizione o distruzione degli immobili;
- c) per morosità dell'utente.

In tutti i casi si procederà alla rimozione del contatore

ART. 31 USI SPECIALI

Il Consorzio ove se ne manifesti la necessità potrà fare concessioni motivate di acqua per altri usi non contemplati dal presente Regolamento, con le modalità, condizioni e prezzi da stabilirsi caso per caso.

ART. 32 IMPIANTI DI POMPAGGIO

Le installazioni per il sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici di altezza superiore ai piani di distribuzione dell'acqua dovranno realizzarsi in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua dei serbatoi che fossero annessi all'impianto di pompaggio.

E' vietato in ogni caso l'inserimento delle pompe sulle condutture direttamente collegate a quelle stradali.

I tipi di impianto di pompaggio da adottarsi saranno preventivamente approvati dal Consorzio, il quale potrà prescrivere lo schema da adottarsi per tali impianti.

ART. 33 PERDITE - DANNI – RESPONSABILITA'

Ogni utente, per qualunque causa o titolo, risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.

Nessun abbuono sul consumo dell'acqua sarà pertanto ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi, dopo il contatore, da qualunque causa prodotto, né il Consorzio può direttamente o

indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni e/o perdite che comunque dagli impianti interni potessero derivare.

ART. 34 VIGILANZA

Il Consorzio avrà sempre diritto ad ispezionare a mezzo dei suoi operatori, o di soggetti da esso incaricati, gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della privata proprietà.

Gli operatori, muniti di tessere di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale che in rapporto al presente Regolamento ed ai patti contrattuali.

Dette ispezioni avranno luogo ad insindacabile iniziativa del Consorzio.

In casi di opposizione od ostacolo il Consorzio si riserva il diritto di sospensione immediata della erogazione dell'acqua fino a che le verifiche non abbiano potuto aver luogo e non sia accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compenso od indennizzo di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto del Consorzio alla revoca della concessione e alla riscossione dei canoni fino al termine del contratto, nonché alla rivalsa di qualsiasi danno.

ART. 35 INFRAZIONI E SANZIONI

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono constatate dagli operatori del Consorzio e/o dalla società incaricata della gestione, con regolare verbale, di cui una copia è consegnata all'utente.

Il contatore è affidato in custodia all'utente il quale è tenuto a preservarlo da ogni rottura e o manomissione.

Ove si ravvisino rotture degli apparecchi di misura, la manomissione dei sigilli causate da colpa e/o dolo, l'utente sarà chiamato a risponderne in sede civile e penale.

Ove l'utente verifichi la rottura accidentale dell'apparecchio di misura è tenuto a darne immediata comunicazione al Consorzio e/o alla società dal medesimo incaricata della gestione del servizio idrico.

L'utente risponde civilmente e penalmente per le manomissioni della condotta e dell'apparecchio di misura, per destinazione dell'acqua ad uso diverso di quello per cui è stata concessa, senza pregiudizio della immediata chiusura della presa e della revoca della concessione e fermo restando il diritto del Consorzio alla riscossione dei canoni fino al termine della concessione e della penalità fissata in € 1.000,00 (Euro mille/00) oltre IVA e a vedersi riconosciuto il maggior danno subito.

Il tipo e le caratteristiche degli apparecchi di misura sono stabilite dal Consorzio in relazione alla natura delle concessioni e dal consumo pagato.

Tutti gli apparecchi misuratori sono muniti di apposito sigillo apposto dal Consorzio. L'effrazione o alterazione dei sigilli o qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio di misura, danno luogo ad azione penale e civile contro l'utente, alla sospensione immediata dell'erogazione, alla revoca della concessione ed all'applicazione della penalità fissata nel precedente comma del presente articolo.

È fatto inoltre espresso divieto attingere acqua dalla rete antincendio per usi diversi da quello per cui la concessione è stata rilasciata. E' altresì vietato di avvalersi delle bocche da incendio stradali per attingere acqua per usi diversi da quelli relativi alle estinzioni di incendi pena le sanzioni di seguito specificate.

È espressamente riconosciuto dall'utente il diritto del Consorzio a verificare che sulla rete antincendio e dalle bocche antincendio non siano installate derivazioni finalizzate all'utilizzo della risorsa idrica per scopi diversi (industriali, potabili, commerciali, irrigui, di cantiere ecc...) pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 dell'art. 33 del presente Regolamento.

Ove il Consorzio accerti l'intervenuta manomissione della rete antincendio finalizzata all'utilizzo della risorsa idrica per scopi diversi, si darà luogo all'immediata revoca della concessione idrica;

all'incasso di tutti i depositi cauzionali; all'applicazione di una penale stabilita in € 1.000,00 (Euro mille/00), oltre IVA fermo restando il diritto a vedersi riconosciuto il maggior danno ed alla attivazione dell'azione penale.

ART. 36 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Il Consorzio si riserva la facoltà di modificare le disposizioni del presente Regolamento tutte le volte che ne ricorre la necessità ed è tenuto alla pubblicazione del Nuovo Regolamento mediante affissione all'Albo consortile ed alla pubblicazione sul proprio sito internet.

Qualora l'utente dissenta dai contenuti del presente regolamento, può richiedere, per iscritto da presentare al protocollo del Consorzio, la rescissione del contratto di utenza, entro un mese dalla data di pubblicazione suddetta.

La cessazione avrà effetto a decorrere dal 1° giorno del quadrimestre solare successivo.

In caso di mancata osservazione scritta, trasmessa all'ufficio protocollo del Consorzio, le nuove norme regolamentari si intendono accettate e applicabili di diritto.

ART. 37 NORME TRANSITORIE

Il Consorzio si riserva il diritto di eseguire il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente, qualora venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla conservazione dell'apparecchio.

In caso di rifiuto da parte dell'utente si procederà alla sospensione dell'erogazione dell'acqua.

Il Consorzio si riserva di far svolgere a soggetti terzi alcune o tutte le attività indicate nel presente Regolamento senza che alcun utente possa eccepire. Resta confermata la validità di tutta la modulistica che puo' essere variata a discrezione degli uffici, in base alle esigenze che si dovessero presentare.